

## MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### PATENT BOX

ART. 6 DEL DL N. 146 DEL 21 OTTOBRE 2021 – PROVVEDIMENTO DEL  
15.02.2022 N. 48243

---

#### Finalità

Il decreto individua le disposizioni applicative concernenti il **nuovo regime agevolativo relativo alla super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo** sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività di impresa.

Gli **obiettivi** della normativa sono:

- favorire la valorizzazione dei beni immateriali posseduti dalle imprese;
- incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere;
- incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all'estero;
- favorire gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

#### Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del regime del Patent box **tutti i soggetti titolari di reddito di impresa** che esercitino le attività di ricerca e sviluppo, inclusi i soggetti non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, a condizione che siano residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali vi sia uno scambio di informazioni.

L'opzione può essere esercitata dall'investitore titolare del diritto allo **sfruttamento economico dei beni immateriali**.

L'opzione non può essere esercitata dalle imprese:

- a) che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
- b) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.



## Attività rilevanti

Sono considerati rilevanti ai fini del calcolo del beneficio i costi di ricerca e sviluppo derivanti dalle seguenti attività:

- a) attività di **ricerca industriale e sviluppo sperimentale**<sup>1</sup>;
- b) attività di **innovazione tecnologica**<sup>1</sup>;
- c) attività di **design e ideazione estetica**<sup>1</sup>;
- d) attività di **tutela legale dei diritti sui beni immateriali**.

Le attività rilevanti devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati nel **territorio dello Stato italiano**, in Stati appartenenti all'**Unione europea**, ovvero in Stati aderenti allo **Spazio economico europeo** con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Qualora le attività rilevanti siano svolte da un commissionario, quest'ultimo, nonché qualsiasi eventuale sub-commissionario, deve essere fiscalmente residente negli Stati di cui al precedente periodo.

## Spese ammissibili

Le spese ammissibili includono i **costi di ricerca e sviluppo** relativi a:

- a) **software** protetto da copyright;
- b) **brevetti industriali** - ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione - i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- c) **disegni e modelli** giuridicamente tutelati;
- d) due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere, collegati tra loro da un **vincolo di complementarità**, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

Nello specifico, ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, rilevano le seguenti spese:

- a) spese per il **personale** titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato;
- b) **quote di ammortamento**, quota capitale dei **canoni di locazione** finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai **beni mobili strumentali e ai beni immateriali**;
- c) spese per **servizi di consulenza e servizi equivalenti**;

---

<sup>1</sup> Decreto 26 maggio 2020 del Mise.

- 
- d) spese per **materiali, forniture e altri prodotti analoghi**;
  - e) spese connesse al **mantenimento dei diritti** su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Non rilevano in ogni caso ai fini della determinazione delle spese agevolabili gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti.

### Meccanismo premiale

Nel caso in cui le spese agevolabili siano state sostenute per lo svolgimento di attività rilevanti volte alla **creazione di una o più immobilizzazioni immateriali** oggetto di Patent Box, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute sino all'**ottavo periodo di imposta antecedente** a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (non antecedente al periodo di imposta 2021).

Ai fini del meccanismo premiale sono ricomprese tra le "attività rilevanti" **anche** quelle di:

- a) **ricerca fondamentale**;
- b) **ideazione e realizzazione del software** protetto da copyright.

Ai fini della determinazione della base di calcolo rilevano tutte **le spese eleggibili sopra citate** fatta eccezione per quelle di cui alla lettera e), nonché le spese necessarie all'**ottenimento del titolo di privativa**.

### Agevolazione

L'agevolazione consiste nella **maggiorazione del 110%** dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali ammissibili utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell'attività di impresa.

I soggetti che esercitano l'opzione possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.



## Modalità di esercizio dell'opzione

Il nuovo Patent box si applica a partire dal **periodo di imposta 2021**.

L'opzione deve essere comunicata nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, ha durata **quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile**.

I soggetti che hanno presentato, con riferimento al **precedente regime Patent Box, un'istanza di accesso alla procedura, o di rinnovo** della stessa, possono esercitare l'opzione per la nuova misura previa comunicazione da trasmettersi all'Ufficio presso il quale è pendente la procedura, nella quale, con specifico riferimento all'istanza a suo tempo presentata, viene manifestata, in maniera irrevocabile, l'espressa **volontà di rinunciare alla prosecuzione** della procedura.